

236 Effetti della chiusura

Art. 236 Effetti della chiusura _____

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 236 Effetti della chiusura

1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.
3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.
4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.
5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

Art. 236 Effetti della chiusura

1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.

236 Effetti della chiusura

3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.

4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.

5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 120 (Effetti della chiusura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento.

Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.

Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.

Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei

236 Effetti della chiusura

giudizi medesimi.

-----AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Cass. n. 12559/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi) - Chiusura della procedura - Disciplina applicabile - Artt. 55 e 120 l.fall. -

[Stato passivo - Efficacia endoconcorsuale – Cass. n. 22611/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Decreto legge n. 26 del 1979 - Stato passivo - Efficacia endoconcorsuale - Fondamento. Le risultanze dello stato passivo formato nell'ambito dell'

236 Effetti della chiusura

[236 Effetti della chiusura](#)

Art. 236 Effetti della chiusura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Art. 236 Effetti della chiusura 1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilita'\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29466 del 15/11/2018 \(Rv. 651482 - 01\)](#)

Chiusura del fallimento - Ordine di accantonamento delle somme spettanti ai creditori irreperibili - Regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Richiesta del fallito di restituzione di tali somme - Rigetto del tribunale in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art.

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20225 del 31/07/2018 \(Rv. 649911 - 01\)](#)

Chiusura del fallimento – Accantonamenti discrezionali disposti dal giudice delegato in favore di creditori non ammessi allo stato passivo - Legittimità - Modalità di attuazione - Fattispecie. La chiusura del fallimento di una società disposta, per l'integrale avvenuto pagamento dei creditori

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare – assuntore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 \(Rv. 649473 - 01\)](#)

Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell'azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione. In tema di concordato fallimentare con

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare – assuntore - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15793 del 15/06/2018 \(Rv. 649473 - 01\)](#)

Concordato fallimentare - Assuntore - Effetti sull'azione revocatoria - Cessione dell'azione subordinata all'esecuzione del concordato - Perdita della legittimazione processuale del curatore prima del decreto previsto dall'art. 136 l.fall. - Esclusione. In tema di concordato fallimentare con

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento –](#)

236 Effetti della chiusura

[Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21729 del 23/09/2013 \(Rv. 628147 - 01\)](#)

Chiusura del fallimento - Effetti processuali - Procedimenti pendenti - Subentro del fallito tornato "in bonis" - Configurabilità - Giudizio di cassazione - Applicabilità del principio - Sussistenza. Nel giudizio di cassazione, così come è consentito al successore a titolo universale di una delle

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello